



Consulentilavoro

▼ Consiglio Provinciale dell'Ordine
di Benevento

Piazza Orsini n.14 - 82100 Benevento

Tel. 0824/21485 – Fax 0824/21485

Codice Fiscale 80006800629

Sito Web: www.consulentilavorobn.it

E-Mail: info@consulentilavorobn.it

PEC : ordine.benevento@consulentidellavoropec.it

GIORNI ED ORARI APERTURA UFFICI: lunedì, mercoledì e venerdì dalle 09.30 alle 12.30

PRO-MEMORIA DELLE CONDIZIONI PER L'ISCRIZIONE NEL REGISTRO DEI PRATICANTI

(Da allegare alla domanda di iscrizione al registro dei praticanti)

Per una corretta applicazione del "Regolamento sul tirocinio obbligatorio per l'accesso alla professione di consulente del lavoro", approvato dal Consiglio Nazionale CdL con Delibera n. 327 del 23/10/2014, si richiama l'attenzione su alcuni punti essenziali e pratici:

- a) la domanda in carta legale, come da fac simile scaricabile dal sito, da presentare al Consiglio Provinciale dell'Ordine dei Consulenti del lavoro dev'essere corredata da copia firmata del presente "pro-memoria delle condizioni per l'iscrizione nel registro dei praticanti";
- b) Il Consulente del lavoro presso il quale si svolgerà il praticantato non può ammettere, contemporaneamente, presso il proprio studio, più di tre praticanti, dovrà, inoltre, essere iscritto all'Albo da almeno cinque anni ed essere in regola con gli adempimenti previsti dal regolamento della Formazione Continua Obbligatoria, con riferimento all'ultimo biennio formativo scaduto;
- c) il Consiglio Provinciale dell'Ordine dei Consulenti del lavoro delibererà l'iscrizione del Praticante nell'apposito registro **entro 60 giorni** dalla data di presentazione della domanda (art. 4, c. 1 del suddetto Regolamento);
- d) il periodo di pratica si computa **dalla data di presentazione della domanda** al Consiglio provinciale (art. 4, c. 1 del suddetto Regolamento), da intendersi quale data di presentazione/consegna della intera documentazione richiesta;
- e) il praticantato non può svolgersi contemporaneamente per attività professionali diverse presso lo stesso studio professionale (art. 2, c.9 del suddetto Regolamento);
- f) in unica soluzione dovrà essere versato, a mezzo bonifico bancario, quale contributo una-tantum di iscrizione, l'importo stabilito dal Consiglio Provinciale.
- g) ai sensi del 2° comma dell'art. 10 del suddetto Regolamento, il praticante sarà soggetto alle verifiche attuate dal Consiglio Provinciale dell'Ordine tese a vigilare sull'effettivo svolgimento della pratica;
- h) il praticante, ai sensi del c. 7 art. 2 e dell'art. 11 del suddetto Regolamento, deve svolgere il praticantato con diligenza e assiduità, mediamente, per almeno 20 ore settimanali, ed acquisire i fondamenti etici e deontologici necessari allo svolgimento della libera professione. Pertanto, egli sarà soggetto all'applicazione delle norme contenute nel codice deontologico della professione di Consulente del lavoro.

Per la regolamentazione di tutte le altre situazioni qui non contemplate si fa esplicito rimando alla disciplina contenuta nel "Regolamento sul tirocinio obbligatorio per l'accesso alla professione di consulente del lavoro", approvato dal Consiglio Nazionale dei CdL con Delibera n. 327 del 23/10/2014 nonché alla normativa vigente in materia.

PER PRESA VISIONE

..... lì

.....
(firma per esteso del praticante)